

Sent. n. 18/2024 pubbl. il 20/12/2024
Rep. n. 32/2024 del 20/12/2024

N. R.G. 31-1/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Leopoldo Sciarrillo	Presidente
dott. Paolo Lepidi	Giudice
dott.ssa Francesca Greco	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 31/2024 al *sub 1* avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII promosso da:

ANSEMI ALESSANDRO (NSLLSN71M13A515T) nato il 13/08/1971, ad Avezzano (AQ), e **BUCCI MONIA (BCCMNO74M53A515B)** nata il 13/08/1974 ad Avezzano (AQ) entrambi residenti in Avezzano (AQ) alla Via Abruzzi n 15, assistiti dall'avv. Antonio Paoluzzi del Foro di Teramo, (advisor del debitore), nonché dall'avv. Valentina Leoni del foro di Avezzano (advisor del debitore), giusta procura in atti, presso il cui studio in Avezzano, Via Mons. Pio M. Bagnoli, n. 18, sono elettivamente domiciliati

DEBITORI RICORRENTI



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo.....	2
2. Competenza.....	2
3. I presupposti per la liquidazione controllata familiare.....	3
4. I presupposti per la liquidazione controllata.....	3
4. Considerazioni ulteriori.....	10
5. Scelta del liquidatore.....	11

1. Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato il data 26/09/2024, Alessandro Anselmi e Monia Bucci hanno chiesto l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII, allegando la relazione dell'OCC dell'Ordine dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, nella persona del dott. Vincenzo Silvestri.

In data 4 novembre 2024 sono state depositate le integrazioni richieste dal giudice.

L'OCC ha depositato relazione ai sensi dell'art. 269 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nella quale si precisa, altresì, che l'unico attivo da distribuire è rappresentato dalla componente reddituale, nonché dai beni mobili registrati, di modesto valore, e dai saldi di conto corrente, anch'essi non particolarmente rilevanti.

Inoltre, a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII.

2. Competenza.

Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. b) CCII, poiché i debitori hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio, nel circondario di questo Tribunale, risultando residente ad Avezzano (AQ), come risulta dalla documentazione



in atti.

3. I presupposti per la liquidazione controllata familiare.

Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare.

Con l'entrata in vigore del correttivo al codice della crisi, applicabile a tutti i procedimenti pendenti ex art. 56 co. 4 d.lgs 136/2024¹, è stato superato il problema circa l'ammissibilità della procedura familiare di liquidazione controllata.

Invero, l'art. 66 CCII, come modificato dal correttivo, prevede: "*1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.*

Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5.

La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo."

Pertanto, è stato chiarito che la procedura familiare può essere utilizzata per l'accesso ad una delle procedure di cui all'art. 65 CCII, ovvero le "soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX", ossia, quest'ultima, la liquidazione controllata del sovraindebitato.

Nel caso di specie, emerge dalla documentazione depositata e dalla relazione dell'OCC che i due ricorrenti siano coniugi conviventi ed, inoltre, che l'indebitamento trovi un'origine parzialmente comune.

4. I presupposti per la liquidazione controllata.

¹ L'art. 56 co. 4 d.lgs. 136/2024, entrato in vigore il 28/09/2024, prevede: "*4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente"*.



La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale a carattere non negoziale ma esecutivo-satisfattivo, avente lo scopo di monetizzare l'intero patrimonio del debitore e di utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Pertanto, la liquidazione controllata non può essere sottoposta a condizioni dal debitore (né con riferimento al quantum offerto né alla durata) e, dunque, tutto il patrimonio, presente e futuro, del debitore deve formare l'attivo concorsuale, ad eccezione di quanto necessario per il mantenimento, così come previsto dall'art. 268 co. 4 CCII. In altri termini, con l'apertura della liquidazione controllata tutto l'attivo del debitore passa in gestione ad un organo terzo incarica di liquidarlo nell'interesse del ceto creditorio, senza che il debitore possa decidere quali beni lasciare nella disponibilità dei creditori, risultando tutti appresi alla massa. Spetterà poi all'organo liquidatorio valutare la convenienza intrinseca della liquidazione

Tale conclusione appare rispettosa anche del principio dettato dall'art. 2740 c.c. in base al quale «*il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*»;

Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la determinazione del tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti da parte del liquidatore deve perseguire *“l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa”* e *“La durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende, infatti, dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura.”*²;

Inoltre, la cessione del quinto, il pignoramento e la delegazione di pagamento eventualmente operanti sulla retribuzione mensile sono inopponibili alla presente procedura e, pertanto, devono cessare dovendosi acquisire alla procedura l'intero stipendio, al netto della quota per il mantenimento.

Infatti, l'art. 144 CCI esprime un principio di carattere generale analogicamente

² Cfr. Corte Cost. sentenza n. 6 del 19/01/2024.



applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; 3) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; 5) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; 6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*³.

Infine, la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 co. 2 CCI che la quantifica in rapporto "*all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE*" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare) e la sua concreta determinazione deve essere rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal

³ Tribunale Mantova, 20 Aprile 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi; Tribunale di Terni, 17 luglio 2023.



debitore la documentazione necessaria e sentito il parere del liquidatore⁴.

Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:

3.1 I ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento ex art. 2 co. 1 lett. c) CCII, Invero, tale requisito va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, con mezzi e tempi ordinari, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generato, anche tenuto conto della consistenza del patrimonio che potrebbe essere non facilmente liquidabile. La sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti.

Nel caso di specie, come rilevato dall'OCC, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettivi non sono sufficienti a far fronte al soddisfacimento dei creditori.

In particolare:

- Anselmi Alessandro risulta dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la Società Brennero Tunnel Costruzioni BTC Srl con qualifica di operaio 4 livello e la ditta individuale di cui è stato titolare la Ditta Anselmi Alessandro (P. Iva 01923210668) risulta essere stata cancellata dal Registro delle imprese il 09/02/2017.

- Bucci Monia è dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la Società Tecnoclima Srl con qualifica di impiegato tecnico.

3.1.1 Quanto all'attivo messo a disposizione della procedura:

a) Anselmi Alessandro è titolare di:

conti corrente/depositi bancari o postali

-Libretto nominativo n 15563329 cointestato con ANSELMIS ALESSANDRO BUCCIMONIA aperto il 13/05/1999 fermo al 30/07/2005 (doc. 30) con saldo di € 8,36 come

⁴ Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023. Pres., est. Bongrazio, Tribunale Lodi, 13 Dicembre 2023. Pres. Giuppi. Est. Varesano, Tribunale Treviso, 25 Settembre 2023. Pres. Casciarri. Est. Munaro..



precisazione giunta al Gestore;

- Carta POSTEPAY EVOLUTION 5333171165570082 intestata a ANSELMINI ALESSANDRO scadenza 04/2027 saldo contabile di € 304,96, saldo disponibile € 99,96 al 18/07/2024;

- Conto corrente Tecnico Amco ex MPS n. 770 22211-2, cointestato con la sig.ra Bucci Monia, con saldo al 31/12/2023 negativo di € 1.392,.

Beni mobili registrati

- veicolo marca OPEL ADAM, targa CT686ZS, immatricolato nell'anno 2005, del valore di circa € 500,00

Reddito

- contratto a tempo indeterminato con stipendio mensile di € 3.200 netti

b) Bucci Monia è titolare di:

conti correnti/ depositi bancari o postali

- Conto Corrente n. 1030020703 aperto in data 25.11.15 saldo disponibile euro 344,21 saldo contabile euro 349,81 al 30/07/2024;

- POSTEPAY EVOLUTION 5333171216920872 scadenza 02/2029 saldo di € 14,09 al 30/07/2024;

- Libretto Postale 1-0201900172 cointestato Anselmi-Bucci con saldo fermo al 30/07/2005 di euro 7,40;

- Conto corrente Tecnico Amco ex MPS n. 770 22211-2, cointestato con la sig.ra Bucci Monia, con saldo al 31/12/2023 negativo di € 1.392,70.

Beni mobili registrati

- veicolo marca REANAUULT, targa DE492JN, immatricolato nell'anno 2006, del valore di € 500,00

Redditi

- contratto a tempo indeterminato con stipendio mensile di € 1.500 netti.

3.1.2 Quanto al passivo, l'ammontare del passivo chirografario è stato quantificato dall'OCC nella seguente maniera:



Sent. n. 18/2024 pubbl. il 20/12/2024
Rep. n. 32/2024 del 20/12/2024

- PROSPETTO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI ANSELMI ALESSANDRO

CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO (€)
AMCO	Scoperto di C/C cointestato n. 77022211-2 estratto al 31/12/2023 (All. n. 23 della relazione dell'OCC)	1.392,70
B.N.L. (importo del credito certificato da atto di precetto del 21/11/2023 ceduto in seguito a Marte SPV S.r.l.)	Atto di precetto del 21/11/2023 + precisazione del credito di Marte SPV S.r.l. a cui il credito derivante dal finanziamento n° 88100021905 è stato ceduto. (All. n. 24 della relazione dell'OCC)	248.290,15
AMCO	Importo dovuto in base a iscrizione nell'Archivio della Centrale dei Rischi, al 20/12/2023. (All. n. 25 della relazione dell'OCC)	4.074,00
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Importo risultante da precisazione del credito del 16/02/2024 inviata al gestore, importo crediti chirografari (All. n. 15 della relazione dell'OCC)	3.792,24
TOTALE		257.549,09

- PROSPETTO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI BUCCI MONIA

CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO (€)
AMCO	Scoperto di C/C cointestato n. 77022211-2 estratto al 31/12/2023 (All. n. 23 della relazione dell'OCC)	1.392,70
B.N.L. (importo del credito certificato da atto di precetto del 21/11/2023 ceduto in seguito a Marte SPV S.r.l.)	Atto di precetto del 21/11/2023 + precisazione del credito di Marte SPV S.r.l. a cui il credito derivante dal finanziamento n° 88100021905 è stato ceduto. (All. n. 24 della relazione dell'OCC)	248.290,15
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Importo risultante da precisazione del credito del 16/02/2024 inviata al gestore, importo crediti chirografari. (All. n. 20 della relazione dell'OCC)	748,99
TOTALE		250.431,84

e risulta, pertanto, superiore alla soglia prevista dall'art. 268 co. 2 CCII, pur non applicabile nel caso di specie provenendo la domanda dal debitore.

La complessiva situazione debitoria risulta composta da:

- crediti prededucibili: compenso OCC e liquidatore;
- crediti privilegiati: € 29.203,19 per Anselmi Alessandro ed € 12.901,17 per Monia Bucci;
- crediti chirografari: € 257.549,09 per Alessandro Anselmi ed € 250.431,84 per Monia Bucci, di cui € 249.682,85 comuni.

L'OCC ha riportato la complessiva situazione debitoria dei ricorrenti nello schema che segue:



CREDITORE	ANSELMI ALESSANDRO	BUCCI MONIA	TOTALE
Associazione O.C.C. dei Commercialisti di AVEZZANO, CHIETI, LANCIANO, PESCARA, L'AQUILA E SULMONA in prededuzione	3.032,92	3.032,92	3.032,92
Avv. Antonio Paluzzi Avv. Valentina Leoni Legali dei debitori - credito privilegiato	1.750,00	1.750,00	3.500,00
Agenzia delle Entrate Riscossione parte credito privilegiato	14.720,36	1.260,18	15.980,54
Agenzia delle Entrate Riscossione parte credito chirografario	3.792,24	748,99	4.541,23
Regione Abruzzo credito privilegiato	1.361,00	558,00	1.919,00
Comune di Avezzano (Aq) credito privilegiato	9.498,99	8.213,86	17.712,85
So.g.e.t. credito privilegiato	1.872,84	1.119,13	2.991,97
AMCO in solido fra Anselmi A. e Bucci M. credito chirografario	1.392,70	1.392,70	1.392,70
AMCO importo chirografario	4.074,00	0,00	4.074,00
B.N.L. (poi Marte SPV S.r.l.) credito chirografario in solido fra i debitori	248.290,15	248.290,15	248.290,15
TOTALE	289.785,20	266.365,93	303.435,36

Confrontando i due dati (attivo e passivo), è evidente che i ricorrenti con il proprio patrimonio non siano più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e di far fronte all'esposizione debitoria di cui sono gravati.

3.2 Non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

3.3 Il gestore della crisi ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando contestualmente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

3.4 Sussiste, infine, il presupposto di cui all'art. 268 co. 3, quarto periodo, CCII che prevede che *"Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie."*



Invero, nonostante l'OCC attesti che non è possibile acquisire attivo, in realtà nella relazione l'OCC stesso rappresenta la possibilità acquisire attivo da distribuire rappresentato dalla componente reddituale, nonché dai beni mobili registrati, di modesto valore, e dai saldi di conto corrente, anch'essi non particolarmente rilevanti;

4. Considerazioni ulteriori.

Allo stato, sulla scorta della documentazione presentata e salva conferma ovvero diversa quantificazione da parte del giudice delegato, di poter individuare in via provvisoria la somma necessaria per il mantenimento, esclusa dalla liquidazione controllata, in € 2.000 mensili per Alessandro Anselmi ed € 1.000,00 mensili per Monia Bucci.

Inoltre, considerato che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso dall'art. 268 co. 4 CCII, il debitore dovrà provvedere al versamento integrale dello stipendio, al netto della somma necessaria per il mantenimento sopra indicata (ovvero quello confermata o modificata dal g.d.), nelle modalità indicate dal liquidatore, provvedendo ad inviare al liquidatore trimestralmente la prova delle somme percepite in concreto e i giustificativi delle spese sostenute (es. pagamento utenze, abbonamento ai mezzi di trasporto, spese mediche e scolastiche, etc.). Inoltre, dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente.

Il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti.

Si precisa, invero, che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore, attesa la natura universale della procedura, salva la possibilità di rinuncia alla liquidazione autorizzata dal giudice delegato a seguito dell'apertura della procedura, ricorrendone i presupposti, anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'art. 272 co. 2 CCII.

Con riferimento ai beni mobili registrati, si ritiene che possa essere autorizzato il loro utilizzo ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett e) CCII.



Infine, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione ma lo stesso non dovrà essere indicato nello stato passivo. Invero, il compenso spettante all'organismo e all'organo liquidatorio, che va ritenuto unitario ed è calcolato ai sensi del DM 202/2014, non è suscettibile di ammissione al passivo in quanto la liquidazione dello stesso compete al giudice delegato, ai sensi dell'art. 275 co. 2 CCII, al momento dell'approvazione del rendiconto.

Per le ragioni sopra indicate, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII.

5. Scelta del liquidatore

Si ritiene di poter nominare quale liquidatore l'OCC di cui all'art. 269 CCII nella persona del dott. Vincenzo Silvestri.

P.Q.M.

Visti gli artt. 268, 268 e 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio familiare di **ANSEMI ALESSANDRO (NSLLSN71M13A515T)** nato il 13/08/1971, ad Avezzano (AQ), e **BUCCI MONIA (BCCMNO74M53A515B)** nata il 13/08/1974 ad Avezzano (AQ) entrambi residenti in Avezzano (AQ) alla Via Abruzzi n 15.

NOMINA giudice delegato la dott.ssa Francesca Greco.

NOMINA liquidatore il dott. Vincenzo Silvestri, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.

ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda



di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

DISPONE che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato in via provvisoria ovvero nella diversa misura determinata dal g.d. all'esito delle necessarie verifiche e del parere motivato del liquidatore che depositerà, se del caso, apposita istanza, mettendo, invece, a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.

ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

AUTORIZZA provvisoriamente i ricorrenti ad utilizzare le automobili di loro proprietà, impregiudicata ogni valutazione del liquidatore in merito all'utilità della loro liquidazione.

ORDINA, qualora nel patrimonio vi siano beni mobili registrati e beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.

DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio.

DISPONE che il liquidatore:

- apra un conto corrente dedicato alla procedura (ferma restando la distinzione tra masse sul piano contabile) presso l'Istituto di Credito convenzionato, nel quale verrà acquisito l'intero attivo della procedura;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 co. 2 lett. d) ovvero alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE che il liquidatore depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore anche:

a) se il ricorrente stia collaborando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

DICHIARA che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto dello stipendio, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute.

DISPONE che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Avezzano e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese.



Sent. n. 18/2024 pubbl. il 20/12/2024
Rep. n. 32/2024 del 20/12/2024

Manda alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore che avrà cura di notificare la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.

Il Giudice estensore
dott.ssa Francesca Greco

il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo

